

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA — *Cerretana*
- *Iurium* - Decreto - 14 dicembre 1992 - Pompedda, Ponente (*).

***Iurium* - « Appello automatico » - Gravame - Prevenzione - Tribunale superiore - Esame ordinario.**

L'appello presuppone il gravame causato da una sentenza ad una o a tutte le parti del contraddittorio (n. 5). L'« appello automatico » ex can. 1682 § 1 manifesta la necessità imposta dall'ordinamento di ottenere, nelle cause di nullità del matrimonio, due decisioni conformi affinché esse siano eseguibili. Tale necessità costituisce un gravame (n. 6). Tutti i legittimati a chiedere la nullità del matrimonio hanno il diritto di appello e di scegliere il rispettivo tribunale (locale o apostolico), tra quelli competenti (n. 7). L'esistenza di fori competenti concorrenti, in prima o in seconda istanza, comporta la libera scelta di uno di essi da parte di tutti i legittimi intervenienti nel processo (n. 8). Se una parte appella presso un tribunale locale e l'altra presso la Rota Romana, è competente il tribunale apostolico (can. 1632 § 2), salva la prevenzione (can. 1415) (nn. 9 e 10). Il decreto di ratifica presuppone che non è necessario approfondire gli atti di prima istanza e che la motivazione della prima sentenza offre al tribunale di appello una tale certezza morale da poterla ratificare senza dover procedere all'esame ordinario di secondo grado (nn. 11 e 12).

(*Omissis*). — *Infrascripti Patres Auditores de Turno, in sede Huius Apostolici Romanae Rotae Tribunalis legitime coadunati die 14 Decembris 1992, sequens, in causa de qua supra, pronuntiaverunt decretum:*

1. AA, in causa actor, et CC, mulier conventa, decem fere mensibus post primum occursum, die 5 Decembris 1987 matrimonium canonicum celebraverunt, Neapoli in ecclesia parociali XX di-

(*) Vedi, alla fine del decreto, nota di J. LLOBELL, *La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico » ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana.*

cata: uterque notarii publici munere fungens, ille tunc undequadragesimum annum compleverat, ista autem trigesimum primum.

Coniugalis convictus nullam stabilem sedem obtinuit, coniugibus tamen convenientibus simul qualibet labente hebdomade generatim Patavii, ubi commorationem et suum habebat officium vir; neque undequaque certum ex causae actis apparet quandonam ipsi occursum eiusmodi interceperint pariterque commercium sexuale, quamvis id ipsum accidisse videtur ex quo tempore mulier se praegnantem esse viro nuntiavit. Verum die 11 Martii 1989 domina CC filium edidit, quem suum non esse nunc actor contendit.

2. Qui sane, die 13 Decembris 1988 libellum obtulit regionali Tribunali ecclesiastico Beneventano, nullitatis suum matrimonium accusans ex capitibus ita in dubii concordatione positus: « *a*) Ex can. 1098 a causa del dolo col quale la convenuta ha espresso il suo consenso matrimoniale; ed anche, pur se in subordine: *b*) ex can. 1097 par. 2 per l'errore che vi è stato nel mio (nempe actoris) consenso sulle qualità della convenuta da me "directe et principaliter" volute; *c*) ex can. 1102 par. 2 per non essersi verificata la condizione "de praesenti" cui io avevo subordinato il mio consenso matrimoniale ».

Contra actoris assumptionem acriter jugiter contendit mulier conventa, vel per procuratorem et advocatum sibimet constitutum, adeo ut, vicibus pluribus processualibus superatis, et amplior instructio hinc inde proposita facta sit. Tandem, die 15 Ianuarii 1992 prodiiit primi gradus sententia, qua declaratum est « constare de nullitate matrimonii ob dolum a muliere conventa patratum; idcirco ad dubium propositum respondimus: *Affirmative ad primum*; ad secundum et tertium jam provisum in primo ».

3. Sententia publicata atque notificata omnibus quibus de jure die 28 Februarii 1992, statim idest die 4 Martii 1992 pars actrix declarationem exhibuit atque die 8 Martii 1992 ipsius patronus Tribunali Beneventano rem porrexit, qua institit ut causa deferretur ad Apostolicum Rotae Romanae Tribunal. Heic autem cum acta pervenissent die 30 Martii 1992, Turnus ex infrascriptis Auditoribus constans die 10 Aprilis 1992 Exc.mi P.D. Decani decreto statutus est adeo ut causa ad ulteriora, ad mentem can. 1682 par. 2, procederet; at mulier conventa, die 25 Maii 1992 Huic Tribunali rescripsit ut acta remitterentur Tribunali appellationis Neapolitano, asserens se die 14 Martii 1992 ad istud appellasse Tribunal.

At infrascriptus Ponens, decreto diei 2 Junii 1992 statuit causam prosequendam esse apud Romanam Rotam; neque adquevit mulier conventa, quae die 13 Junii 1992 ad Collegium recursum interposuit. Verum, ulteriore Ponentis decreto diei 19 Junii 1992, statutum est quaestionem de competentia Nostri Tribunalis, in limine litis definiendam, in die proponendae causae seu confirmandae vel minus sententiae primi gradus solutum iri.

Quapropter, acceptis animadversionibus sive vinculi Defensoris sive Patronorum partium, hodie decernendum est juxta can. 1682.

4. Sane quidem coram exstat imprimis *quaestio praeliminaris* a parte conventa per suum recursum proposita: nempe de competentia Nostri Tribunalis quoad receptionem appellationis: idque videndum est in contextu processus *brevioris* praevisi per canonem 1682 CIC, art. VIII M.P. « Causas matrimoniales » diei 28 Martii 1971 ex parte confirmantem.

5. Certum utique est — idque confirmante e contrario can. 1628 — *appellationem* institutum esse quoddam a Legislatore admissum ad medendum *gravamini* ex sententia judiciali cuilibet parti obvienti; sane quidem elementa eiusdem appellationis sunt: « a) la sentencia como resolución judicial susceptible de apelación...; b) el sujeto o sujetos legitimados...; c) la designación del juez o tribunal competente para recibir la apelación » (*Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1984, p. 974). Sed pariter extra dubium esse videtur non intelligi appellationem nisi contra sententiam gravamen alicui inferentem.

6. Attamen delatio causae, quidem *ex officio*, idest *appellatio automatica* adversus sententiam, primum nullitatem matrimonii declarantem, ad superius Tribunal, re et substantia gravamen constituit et ipsi parti pro nullitate certanti, nempe propter ipsam ex lege necessitatem obtinendi ulterius iudicium, eum in finem ut decisio definitiva et executiva pronuntietur. Quod necessario parti facultatem tribuit determinandi Tribunal secundi gradus, inter cetera delectum pariter competentia.

7. Posita etenim necessitate ex lege deferendi causam ad superius Tribunal (« Sententia... ad tribunal appellationis *ex officio transmittatur* »), neque determinante lege ad ordinarium appellationis an ad Apostolicae Sedis tribunal causa transmitti debeat, haud videtur quo-

modo parti legitime in causa intervenienti, immo ipsi parti principi habilitate donatae ad impugnandum matrimonium (cfr. can. 1674, 1^o), facultas adimi possit deligendi Tribunal inter varia competentia. Quin immo, nonnumquam gravamen maximum adderetur ipsi parti, idque sive re oeconomica sive facilitate adeundi sedem tribunalis, si appellatio necessaria fieret ad Tribunal arbitrio aliorum delectum: salvo utique semper praescripto can. 1632 par. 1.

8. Qua in re sane quidem idem jus agnosci debet utrique coniugi designandi aut appellandi ad Tribunal illud quod competentia haud careat. Ceterum principium facultatem tribuens eligendi inter varia Tribunalia aequae competentia, nostro in jure liquido admittitur atque definite statuitur: cfr., v.gr., can. 1673 quidem in causis de matrimonii nullitate, necnon can. 1407 sqq.

Item ex analogia cum principiis et normis canonicis statutis pro eligendo foro primae instantiae ad causam nullitatis matrimonii introducendam, haud intelligitur quomodo denegari possit parti legitime intervenienti jus et facultas eligendi inter varia Tribunalia aequae competentia pro recipiendo iudicio appellationis, esto necessariae idest automaticae, uti nostro in casu.

9. Quodsi confligentia iura singulo in casu verificentur, applicari debet norma per can. 1632 par. 2 statuta: « Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415 ».

Verum si duo canones — nempe can. 1632 modo citatus et can. 1415 — una simul perpendantur atque ad praesentem casum applicentur, nullomodo dubitari poterit de competentia Nostri Tribunalis ad causam, de qua, accipiendam in secundo iudicii gradu. Si etenim eodem tempore singulae partes appellationem (neque aliter dicendum est, uti ex modo dictis patet, de electione seu indicatione Tribunalis appellationis) proponunt ad diversa Tribunalia, illud competens in casu erit quod superius est: igitur Tribunali ordinario appellationis praevallet Apostolicum Tribunal quae est Romana Rota. Quod principium, praeeminentiae et dignitatis causa, jamdudum in ordine Ecclesiae iudiciario statutum atque applicatum fuit, uti videre fas est in art. 216 Instructionis « Provida Mater » diei 15 Augusti 1936. Quin immo, etiamsi appellatio ad Tribunal Sanctae Sedis posterior esset quam appellatio ad Tribunal appellationis ordinarium, competentia prioris jugiter servaretur, nisi locum

interim obtinuerit praeventio juxta can. 1415: quod in casu haudquaquam accidit. Quin pars actrix electionem Tribunalis Rotae prior fecit quam mulier conventa appellavit ad Tribunal Neapolitanum, uti e superius exposita factis specie clarissime patet.

10. Censuerunt igitur Patres infrascripti in casu confirmandum esse decretum Domini Ponentis diei 2 Junii 1992, ideoque competentiam Romanae Rotae in casu extra dubium exstare.

11. Quod vero attinet ad alteram quaestionem hodie solvendam, de confirmanda nempe continenter sententia primi gradus an de causa ad ordinarium secundae instantiae iudicium admittenda, Domini infrascripti Auditores in eam deveniendum esse decisionem rati sunt quae non confirmet sententiam primi gradus a Tribunale Beneventano die 15 Januarii 1992 latam.

12. Etenim vero contradictio inter partes profundiore eget examine atque earundem partium credibilitas ex factis omnino certis definienda erit. Insuper capita nullitatis proposita, et imprimis dolus non videntur sufficienter evinci ex actis adeo ut nempe sententia Beneventana in pluribus haud concludens vel saltem futili argumentatione suffulta appareat. Ceterum instructio adhuc eget accuratior investigatione, imprimis per acquisitionem saltem actuum ad separationem legalem et ad causam paternitatis repudiandae filii a muliere editi quod attinet; neque satis explicatae sunt contradictiones inter coniuges, veluti quod spectat ad conventus inter eosdem habitos post separationem.

Quibus omnibus animadversis atque pensatis, iidem infrascripti ad propositas quaestiones respondentes, *decreverunt: ad primam: Decretum Ponentis diei 2 Junii 1992 confirmandum esse, ideoque agnoscendam esse Romanae Rotae competentiam, in casu et ad effectum de quo; ad secundam: Causam ad ordinarium secundi gradus examen esse admittendam*, ideoque confirmari non posse continenter sententiam a Tribunale Beneventano editam die 15 Januarii 1992, in casu.

Expensas item atque huius decreti taxam solvendas esse pro rata a Partibus.

Quod decretum insuper jusserunt notificari vinculi Defensori H.A.T., Patronis partium necnon ipsis Partibus directe per Curiam competentem, ad omnes juris effectus.

Romae, in sede Apostolici Romanae Rotae Tribunalis, die 14 Decembris 1992.

Marius F. Pompedda, ponens
Joseph M. Serrano
Franciscus Bruno

(*Omissis*).

La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico » ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana.

Il decreto *coram* Pompedda, datato 14 dicembre 1992, nella causa *Cerretana*, pone molte e interessanti questioni su cui riflettere per esteso. Ci limitiamo, tuttavia, a fare accenno alle seguenti: 1) concetto di gravame, riguardo alla necessità della doppia sentenza conforme nelle cause di nullità del matrimonio, 2) diritto di appello delle parti nel cosiddetto « appello automatico », 3) atti processuali necessari nel decreto di ratifica e, infine, 4) diritto all'appello presso la Rota Romana.

1. *Sul concetto di gravame e sulla necessità della doppia sentenza conforme nelle cause di nullità del matrimonio.*

L'ordinamento canonico, in conformità con la tradizione giuridica universale, collega il diritto di appello con il concetto di gravame subito dalla sentenza che si vuole impugnare: « *Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, (...) ius habe(n)t a sententia appellandi ad iudicem superiorem...* » (can. 1628). È richiesto, quindi, che l'appello sia proposto da chi, totalmente o parzialmente, è parte soccombente nella prima istanza ⁽¹⁾. La dottrina e la giurisprudenza germanica hanno configurato un concetto di gravame secondo cui questo non scaturisce solo dalla differenza — qualitativa o quantitativa — tra ciò che le parti chiedono al giudice e ciò che egli concede loro nella sentenza; il gravame può scaturire anche dalla soccombenza proveniente dal mancato raggiungimento sostanziale delle pretese delle parti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cf., in sede canonica, A. AMANIEU, *Appel*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. 1, Paris, 1935, col. 764-807; F. DELLA ROCCA, *I gravami*, in *Appunti sul processo canonico*, Milano, 1960, pp. 139-148; in sede civile, V. FAIRÉN, *El gravamen como presupuesto de los recursos*, in *Temas del ordenamiento procesal*, vol. 2, Madrid, 1969, p. 993.

⁽²⁾ Cf. L. PRIETO-CASTRO, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, vol. 2, Pamplona, 1985, p. 431.

L'ordinamento canonico sottolinea però l'impostazione sostanziale del gravame, considerando esserci soccombenza ogniqualvolta la parte non ottiene dall'organo giudiziario la situazione giuridica considerata giusta, che è stata lo scopo della sua attività processuale. Essendo evidente che fintantoché la sentenza non diventa eseguibile la parte non ottiene l'efficace tutela giurisdizionale, ogni intralcio all'esecuzione — diverso dalla mera attesa della decorrenza del termine per l'esercizio dell'*actio iudicati* — potrà essere considerato soccombenza.

Le cause di nullità del matrimonio esigono — fatta eccezione per quelle decise tramite il processo documentale — la doppia sentenza conforme, affinché le parti ottengano la dichiarazione dell'inesistenza del vincolo matrimoniale che sancirà la cessazione dei diritti e dei doveri che ne derivano (cf. can. 1684 § 1), nel pieno rispetto degli obblighi che scaturiscono dal rapporto giuridico dichiarato nullo nei confronti dell'altro « coniuge » (fino alla doppia sentenza conforme *pro nullitate*) e dei figli nati da tale « matrimonio » (cf. cann. 1672 e 1689). Mancando la seconda decisione conforme *pro nullitate* — sentenza o decreto (cf. can. 1684 § 1) —, la parte attrice, che ha ottenuto la prima sentenza favorevole, non trova ancora efficacemente riconosciuta la sua legittima pretesa ⁽³⁾. Infatti, non è sufficiente attendere la decorrenza del termine per l'appello — che in queste cause non ha alcun valore perentorio ⁽⁴⁾ —, giacché non esiste un giudicato materiale (cf. can. 1643), mentre per l'*actio iudicati* (giudicato formale) è necessaria la seconda decisione conforme ⁽⁵⁾.

Detta necessità è stata considerata un gravame dal decreto *coram* Pompedda del 14 dicembre 1992 ⁽⁶⁾. Il decreto, infatti, ha formalizzato in via giurisprudenziale una nuova applicazione dei concetti di soccombenza e gravame, tale da essere più confacente con l'impostazione sostanziale della tutela giurisdizionale, anche se può destare qualche perplessità considerare soccombente la parte che — pur avendo ottenuto formalmente quanto ave-

⁽³⁾ Per una « questione elegante », sull'operatività del diritto canonico nella Repubblica di San Marino, riguardante la possibilità della terza istanza — tendente a raggiungere la doppia sentenza — che, perciò, è ammessa solo quando la sentenza di appello abbia riformato, in tutto o in parte, quella di primo grado, cf. P. CALAMANDREI-F. CIPRIANI, *Un « consilium sapientis » sulla nullità canonica del matrimonio civile*, in *Rivista di Diritto Civile*, 38 (1992), pp. 883-890.

⁽⁴⁾ Cf. SEGNAURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, 3 giugno 1989, n. 4, in *AAS*, 81 (1989), pp. 988-990.

⁽⁵⁾ Cf. J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 283-313.

⁽⁶⁾ « Re et substantia gravamen constituit et ipsi parti pro nullitate certanti, nempe propter ipsam ex lege necessitatem obtinendi ulterius iudicium, eum in finem ut decisio definitiva et executiva pronuntietur » (n. 6).

va chiesto nel « *petitum* » — voglia ottenere, per mezzo dell'« *appello* », la conferma della decisione impugnata, piuttosto che la modifica (7).

La dottrina canonica nega il diritto di appello « *a futuro gravamine* », cioè contro la soccombenza meramente ipotetica, non subita nel momento dell'appello, poiché l'essenza dell'appello è correggere il danno causato dalla sentenza. Sarebbe quindi *irrationalis* l'appello contro una sentenza cui « *nulum gravamen ne praevideri quidem aut timeri potest* » (8). Tuttavia, il gravame può avere nella sentenza la sua *causa* e, allora, « *appellatio est rationi consona* » (9). La necessità della doppia sentenza conforme, per l'eseguibilità della decisione giudiziaria *pro nullitate*, comporta l'inidoneità della prima decisione a soddisfare la legittima pretesa della parte attrice; quindi, senza il secondo provvedimento, la prima sentenza reca un gravame, contro cui — secondo il decreto *coram* Pompedda, il cui ragionamento ci sembra *rationi consona* — c'è il diritto di appello (10).

L'inesistenza del giudicato materiale nelle cause di nullità del matrimonio modifica sostanzialmente la posizione della parte « *vincente* » nella sentenza di prima istanza, se la si confronta con la stessa posizione della parte presso gli ordinamenti civili e, presso lo stesso ordinamento canonico, in quelle cause in cui l'inappellabilità comporta il giudicato materiale (cf. can. 1641, 2°-4°). In questa seconda fattispecie, la parte « *vincente* » in primo grado non subisce alcun gravame fintantoché la parte soccombente — e solo essa — non eserciterà il diritto di appello nei termini sanciti dalla legge (cf. cann. 1630 § 1 e 1633); allora, l'appello della parte soccombente vale anche per la controparte (cf. can. 1637 § 1).

(7) Della Rocca ha segnalato che il *favor veritatis* canonico offre un'impostazione di gravame che tenta di rendere « obbiettivamente il più numerose possibili le probabilità di una coincidenza sul piano giudiziario tra la verità reale e la verità processuale » (*I gravami*, cit., p. 144). A tale scopo, l'ordinamento fornisce al soccombente i mezzi tecnici, ma arricchendoli anche di una valenza etica e, perciò, « *dovuta* » (*ibidem*, p. 143). Comunque, l'A. non ha preso in considerazione la fattispecie in questione, considerando che « il diritto di gravame compete esclusivamente al soccombente » (*ibidem*), anche se, recentemente, ha adoperato un'impostazione confacente con il decreto *coram* Pompedda del 14 dicembre 1992 (cf. F. DELLA ROCCA, *I mezzi di impugnazione nel processo matrimoniale canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 336).

(8) M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 2, Romae, 1950, p. 974.

(9) *Ibidem*.

(10) Più perplessità produce, invece, l'appello della parte attrice « *contro* » la sentenza *pro nullitate matrimonii* nel processo documentale: « *Immo ad praecavenda dubia de legitimitate gravaminis in actricis provocatione ad Rotam interposita, Defensor vinculi N.A.T. appellationem suam fecit eandemque prosecutus est, idque nel magis quod actrix in epistula ad Patro nam ex officio expetivit ut decisio primi gradus confirmaretur* » (ROTA ROMANA, sentenza *coram* Stankiewicz, *Denverien.*, 15 dicembre 1992, n. 3).

2. *Il cosiddetto « appello automatico » non intacca gli ambiti di disponibilità del diritto di appello delle parti.*

Il n. 8 § 3 del m.p. *Causas matrimoniales* ⁽¹¹⁾ introdusse il decreto di ratifica della sentenza di prima istanza *pro nullitate*. In continuità con la normativa precedente, il m.p. esigeva in tale fattispecie l'appello del difensore del vincolo del tribunale di primo grado (n. 8 § 1). Il § 2 dello stesso n. 8 richiedeva le *animadversiones* del difensore del vincolo, ma lasciava alla discrezionalità del tribunale sentire le parti private. Quest'ultima norma diede adito ad una vivace controversia dottrinale sulla natura — amministrativa o giudiziaria — del decreto di ratifica e sulla violazione del diritto di difesa che detta discrezionalità poteva comportare ⁽¹²⁾. Il tribunale di seconda istanza poteva emettere il decreto di ratifica, infatti, senza consentire, di fatto, il diritto di appello. Le precisazioni della P.C. per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II ⁽¹³⁾ e il faticoso travaglio della P.C. per la riforma del codice di diritto canonico ⁽¹⁴⁾ hanno sancito, nel nuovo codice, sia la natura giudiziaria del decreto di ratifica (cf. cann. 1618 e 1684), sia il principio che l'« appello automatico » non ostacola minimamente il diritto di appello delle parti pubbliche e private. Infatti, riguardo al diritto di appello, il can. 1682 § 1 indica che il tribunale (o il giudice unico) che dichiara la nullità del matrimonio per la prima volta (essendo indifferente il grado dell'istanza) deve inviare la sentenza e gli atti al tribunale superiore, entro 20 giorni dall'effettiva notifica della sentenza alle parti (cf. can. 1615). Il termine sembra voler proteggere l'esercizio dell'appello, da proporsi entro 15 giorni (cf. can. 1630 § 1). Comunque, la norma sarebbe stata meglio riuscita se avesse indicato che l'invio *ex officio* al tribunale superiore doveva avvenire entro alcuni giorni utili (determinando il numero) dal momento in cui era decorso il termine dell'appello, previsto dal can. 1630 § 1. Siffatta precisazione non dovrebbe produrre alcuna rilevante dila-

⁽¹¹⁾ Cf. PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, in *AAS*, 63 (1971), pp. 441-446.

⁽¹²⁾ Per una completa notizia bibliografica, fino al 1979, cf. I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, Romae, 1977, n. 1260 e Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 2, Romae, 1980, n. 6386.

⁽¹³⁾ Cf. *Responsa de appellationibus in causis matrimonialibus*, 31 ottobre 1973, in *AAS*, 65 (1973), p. 620; *Responsum de decreto sive ratihabitionis sive admissionis ad ordinarium examen in causis matrimonialibus*, 14 febbraio 1974, in *AAS*, 66 (1974), p. 463; *Responsum de nullitate decreti ratihabitionis ob defectum motivorum*, 1° luglio 1976, in *AAS*, 68 (1976), p. 635. Per un riferimento bibliografico, vedi *Documenta recentiora*, vol. 1, cit., nn. 1310 e 1314, e vol. 2, cit., n. 5381.

⁽¹⁴⁾ Cf., ad es., *Communicationes*, 11 (1979), pp. 265-268; 16 (1984), pp. 56, 58, 73-77; PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Acta et documenta PC-CICR. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 98-127 e 230-278.

zione del processo e, invece, assicurerebbe l'esercizio del diritto di appello, evitando le « frettolose » e meramente formali ratifiche riscontrabili presso taluni tribunali di appello.

3. *Gli atti processuali essenziali imposti dalla natura giudiziaria del decreto di ratifica.*

Nello studio della giurisprudenza di qualche tribunale e di un settore dottrinale, spesso si ha la sensazione che la procedura sommaria che consente di emettere il decreto di ratifica riesce ad affievolire — malgrado gli interventi del legislatore testé accennati — la natura di vero processo giudiziario. La nota decretale *Saepe* di Clemente V introdusse, nel 1311, il processo sommario, applicabile anche alle cause matrimoniali ⁽¹⁵⁾. Tuttavia, la decretale indicava con precisione gli elementi essenziali del processo di cui non si poteva fare a meno: « *Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitima admittantur. Citationem (...) non excludi* ».

Analogamente, il nuovo processo sommario che ratifica, presso il tribunale di seconda istanza, la sentenza di primo grado *pro nullitate* deve rispettare i presupposti del contraddittorio e del diritto di difesa. Nel processo sommario di cui al can. 1682 § 2 — diverso dal processo contenzioso orale, vietato per le cause di nullità del matrimonio ⁽¹⁶⁾ — non potranno mancare, infatti: *a*) la citazione della parte che non ha appellato e del difensore del vincolo; in essa dovrà essere indicato l'oggetto della controversia, anche se, essendo questo evidente, basterà indicare che si tratta dell'appello della prima sentenza; *b*) un congruo termine per consentire alle parti suddette la presentazione di nuove prove (cf. can. 1639 § 2), talvolta precisando che, in assenza di risposta, in quella data si riterranno pubblicati gli atti (cf. can. 1598) — che necessariamente saranno gli stessi della prima istanza — e conclusa la causa (cf. can. 1599); *c*) la certezza morale del tribunale sulla giustizia della prima sentenza (cf. cann. 1608 § 1 e 1682 § 2); *d*) la natura collegiale della relativa decisione (cf. cann. 1425 § 4, 1426 § 1 e 1609) ⁽¹⁷⁾.

D'altra parte, né l'appello né la proposizione di nuove prove dovrebbe vietare, *tout court*, la possibilità di emettere il decreto di ratifica. La questione rientra, secondo le indicazioni della legge, nell'ambito di discrezionalità del tribunale che — malgrado le attività consentite alle parti — può, con certezza

⁽¹⁵⁾ Cf. *Clem* 5, 11, 2.

⁽¹⁶⁾ Cf. cann. 1656 § 2 e 1690; *Communicationes*, 16 (1984), pp. 76-77.

⁽¹⁷⁾ Sugli elementi essenziali e caratteristici del processo sommario, cf. C. DE DIEGO-LO-RA, *Consideraciones sobre el proceso « in casibus specialibus »*, in *Ius Canonicum*, 21 (1981), pp. 309-383 e in *Estudios de Derecho Procesal Canónico*, vol. 3, Pamplona, 1990, pp. 447-546, in particolare pp. 458-461.

morale, ritenere insufficienti le nuove prove e le ragioni manifestate nella prosecuzione dell'appello (cf. can. 1634 § 1) per il diniego del decreto di ratifica. Se il tribunale abusa di tale discrezionalità — dando illegittimamente la ratifica, invece di procedere all'esame ordinario (cf. can. 1682 § 2) — sarà possibile l'esercizio della querela di nullità per violazione del diritto di difesa (cf. can. 1620, 7°) o la *nova causae propositio*, riproponendo le prove non ponderate dal tribunale di appello (cf. can. 1644). Il problema è sottile, ma è pertinenza del tribunale valutare se l'attività delle parti manifesti il legittimo diritto di difesa o, invece, palesi un atteggiamento ostruzionistico contro un istituto legale (il decreto di ratifica) che non ha come presupposto necessario l'assenza o l'inattività delle parti (cf. can. 1592 § 1). Il tribunale dovrà, comunque, valutare attentamente le « ragioni dell'appello » (can. 1634 § 1) e le nuove prove addotte (can. 1639 § 2) per non violare il diritto di difesa; in particolare se esse provengono dalla parte assente nella prima istanza (cf. can. 1593 § 2).

4. *L'appello presso la Rota Romana è un diritto di ogni fedele?*

L'ultima questione cui vogliamo accennare, tra quelle poste nel decreto *coram* Pompedda del 14 dicembre 1992, riguarda l'esistenza del diritto di ogni fedele ad essere giudicato in sede di appello dalla Rota Romana. L'eventuale diritto deriverebbe dalla suprema e immediata potestà, ordinaria propria, del Pontefice su tutti i fedeli e i loro raggruppamenti, primo di tutti le chiese particolari. Comunque, al di là delle motivazioni ecclesiologiche, i dati giuridici indicano che il Pontefice abbia voluto esercitare universalmente la sua potestà giudiziaria, in sede di appello, sempre che *una parte* decida di adire il tribunale apostolico costituito per tale scopo, cioè, la Rota Romana.

Questa facoltà di ogni fedele costituisce un vero « diritto soggettivo », riconosciuto e protetto dalla legge ⁽¹⁸⁾? *In senso negativo*, si potrebbe argomentare che la potestà vicaria della Rota Romana manifesterebbe l'attuazione centralizzante della potestà del Pontefice ⁽¹⁹⁾, piuttosto che palesare un diritto dei fedeli. Infatti, il Pontefice avrebbe centralizzato parzialmente, presso la Rota Romana, l'esercizio del diritto al doppio grado di giurisdizione, « costringendo » la controparte che non vorrebbe adire la Rota a dilazioni processuali ed a maggiori spese. Invero, tranne che per le cause italiane, il giudizio romano comporta difficoltà derivanti dalla distanza, dalla lingua ⁽²⁰⁾, dal do-

⁽¹⁸⁾ Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto soggettivo. II) Diritto canonico*, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (G. TRECCANI), *Enciclopedia giuridica*, vol. 11, Roma, 1989, pp. 1-8.

⁽¹⁹⁾ Cf. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 432-441 e 459-465.

⁽²⁰⁾ Anche se gli atti delle parti non devono essere redatti in latino e gli uditori rotali provengono da diversi Paesi, vi sono molte lingue che costringono a dover tradurre gli atti della pri-

versi servire del patrocinio di un avvocato rotale ⁽²¹⁾, ecc. Inoltre, se adire la Rota Romana fosse un vero diritto universale, non sarebbero giustificate le eccezioni allo stesso previste, ad esempio, dalla legge propria della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna ⁽²²⁾. Secondo questo m.p., per adire la Rota Romana contro la sentenza di prima istanza di un tribunale diocesano spagnolo, è necessario il consenso delle due parti (cf. art. 39); in più, è vietato il ricorso alla Rota Romana contro le decisioni della Rota Spagnola ⁽²³⁾. Queste disposizioni manifesterebbero, infatti, la concessione di un privilegio pontificio in favore della Spagna (cf. can. 76), che non potrebbe comportare il divieto di un diritto, ma l'esenzione da un onere, quello, cioè, di essere giudicati a Roma.

A queste ed altre possibili obiezioni sulla configurazione come « diritto » dell'appello presso la Rota Romana, potrebbe replicarsi che avere come pastore ordinario proprio il Pontefice non è un « gravame », bensì un dono di Dio che assicura ad ogni fedele i mezzi per raggiungere la *salus animarum*, come — da un'impostazione giuridica — è stato ampiamente segnalato nella lunga prefazione e nel primo annesso della cost. ap. *Pastor bonus*. Perciò, la possibilità di rivolgersi al Pontefice (cf. can. 1417), o ai suoi organi vicari (cf. can. 1443), costituisce una *res iusta*, un vero diritto dei *christifideles*. Il Papa ha insistito recentemente sul rapporto tra l'operato universale della Rota Romana e il *munus petrinum* ⁽²⁴⁾. Inoltre, il vigente *Corpus Iuris Canonici* ⁽²⁵⁾ affida alla Rota Romana il delicato compito di garantire l'unità

ma istanza e le ulteriori prove (cf. SACRA ROMANA ROTA, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, art. 67 § 3, in *AAS*, 26 (1934), pp. 449-491; Id., *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982, art. 40, 7°, in *AAS*, 74 (1982), pp. 490-517; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 16; SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 4 febbraio 1992, art. 128, in *AAS*, 84 (1992), pp. 201-267). Tali difficoltà non intaccano il diritto di adire la Rota Romana, anche se consentono la richiesta alla Segnatura Apostolica della commissione o della proroga della competenza in favore di tribunali locali (cf. can. 1445 § 3, 2°; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 124, 3°; SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto al Prefetto della Segnatura Apostolica sulla commissione e la proroga della competenza*, 26 marzo 1974, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 5, n. 4279).

⁽²¹⁾ Anche se, nelle cause matrimoniali, il patrono non è necessario *stricto sensu* (cf. can. 1481 § 1; SACRA ROMANA ROTA, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, cit., art. 176 § 2).

⁽²²⁾ Cf. PIO XII, m.p. *Apostolico Hispaniarum Nuntio*, 7 aprile 1947, in *AAS*, 39 (1947), pp. 155-163.

⁽²³⁾ Cf. m.p. artt. 28, 38 e 41; S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, *Lettera al Presidente del S. Tribunale della Segnatura Apostolica*, 22 gennaio 1954, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 3, n. 2414n; SACRA ROMANA ROTA, *Decreto particolare*, 19 ottobre 1953, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 3, n. 2375n.

⁽²⁴⁾ Cf., ad es., i *Discorsi alla Rota Romana* del 1987 (nn. 1 e 10, in *AAS*, 79 (1987), pp. 1453-1459); del 1992 (*passim*, in *AAS*, 85 (1993), pp. 140-143); del 1993 (nn. 1 e 7, in questo fascicolo di *Ius Ecclesiae*, pp. 822-825).

⁽²⁵⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del « Codice dei Canonici delle Chiese Orientali »*, 25 ottobre 1990, n. 8, in *AAS*, 83 (1991), pp. 486-493; Id., *Discorso al Simposio internazionale di Diritto Canonico organizzato dal Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi*, 23 aprile 1993, n. 3, in *L'Osservatore Romano*, 25 aprile 1993, p. 4.

— una delle note caratterizzanti la Chiesa — nell'applicazione giurisprudenziale della legge (divina e umana) ⁽²⁶⁾. Per l'espletamento giuridico — non solo esemplare — di questa mansione, la Rota Romana deve poter giudicare in via ordinaria — in seconda ed ulteriore istanza ⁽²⁷⁾ — le sentenze di primo grado di tutti i tribunali locali, anche se taluni di essi esercitano pure la potestà vicaria — ma non universale — del Pontefice: ad esempio, i tre tribunali con sede presso il Vicariato di Roma ⁽²⁸⁾ e la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna.

Questo speciale rapporto della Rota Romana con il *munus petrinum* del Pontefice implica che la sottomissione di ogni fedele alla Rota — in sede di appello o di ulteriore istanza ⁽²⁹⁾ — deve essere ritenuta un vero diritto (soggettivo), le cui eccezioni rispondono a situazioni contingenti — non giuridiche *stricto sensu* —, che sono, quindi, superabili ⁽³⁰⁾. L'unica vera eccezione giuridica all'esercizio dell'appello presso la Rota Romana proviene dalla prevenzione ⁽³¹⁾, anche se il Pontefice ha concesso al Decano della Rota Romana — in puntuali e gravi fattispecie — l'avocazione di una causa alla Rota, dispensando dagli effetti della prevenzione ⁽³²⁾.

Joaquín Llobell

⁽²⁶⁾ Cf. cost. ap. *Pastor bonus*, art. 126; S. GHERRO, *Normazione canonica e Popolo di Dio*, in S. GHERRO (a cura di), *Studi sul primo libro del «Codex iuris canonici»*, Padova, 1993, pp. 91-110; J. LLOBELL, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Symposium Internationale Iuris Canonici «Ius in vita et in missione Ecclesiae»*. In *Civitate Vaticana*, 19-24 aprilis 1993, sub prelo; M.F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Studio Rotale. Quaderni*, 1 (1987), pp. 47-72 e in S. GHERRO (a cura di), *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, Padova, 1988, pp. 3-33; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), pp. 423-448.

⁽²⁷⁾ Cf. can. 1444 § 1; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128.

⁽²⁸⁾ Cf. J. LLOBELL, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), pp. 257-277.

⁽²⁹⁾ L'esistenza di altri tribunali locali di terza istanza (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 48 (1992), pp. 55-56) non vieta il ricorso alla Rota Romana.

⁽³⁰⁾ Un esempio di tale eccezione era il divieto di appellare presso la Rota Romana le sentenze dei tribunali regionali italiani per le cause di nullità del matrimonio (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum pontificium de causis nullitatis matrimonii, quae a tribunalibus ecclesiasticis regionalibus Italiae in primo gradu tractatae fuerunt ac de institutione tribunalis appellationis in Vicariatu Urbis*, 16 ottobre 1954, in *AAS*, 46 (1954), pp. 614-615). Il divieto fu derogato nel 1969 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum pontificium diei 16 Oct. 1954 suspenditur, et causae nullitatis matrimonii appellari possunt in Italia aut ad S.R. Rotam aut ad Tribunal Regionale Appellationis*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 4, n. 3716).

⁽³¹⁾ Cf. cann. 1415 e 1632 § 2; decreto *coram* Pompedda, 14 dicembre 1992, cit., nn. 9 e 10.

⁽³²⁾ Cf. SACRA ROMANA ROTA, *Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota*, 26 luglio 1981, n. 4, in *AAS*, 74 (1982), p. 516.

